

**ILL.MO TRIBUNALE DI MODENA  
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

**ricorso ex art. 414 cpc**

**contenente domanda cautelare urgente ex art. 700 cpc**

**PER**

MAGLIO Daniela nata a Modena il 24.6.1982 c.f. MGLDNL82H64F257R rappresentata e difesa per delega da considerarsi in calce alla presente ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. 44/2011 ed elettivamente domiciliata ex l. 12 novembre 2011, n. 183 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ancarani del foro di Modena in Modena, via Scarpa 6 e, per comunicazioni al n. di fax. 0594390106 pec [alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it](mailto:alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it)

**CONTRO**

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA oggi MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in persona del Ministro L.R. pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Bologna, via Guido Reni 4 PEC [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

**fatto**

- 1) La ricorrente ha svolto numerosi periodi di lavoro a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO e ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (personale ATA) oltre che, precedentemente ai rapporti di lavoro con il MIUR, in altri ruoli presso altre istituzioni sia pubbliche che private;
- 2) infatti, prima dei fatti per cui è causa, era già stata inserita nelle graduatorie per il conferimento di supplenze al personale ATA valide per il triennio 2018/21 ai sensi del D.M. n. 640 del 30.8.2017 (**doc. 1**)



- 3) nell'ambito di tali graduatorie ed in conformità del disposto del decreto di cui sopra, il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica presso la quale veniva stipulato il primo incarico procedeva alle verifiche della domanda rilevando che il punteggio inizialmente calcolato **andava incrementato** in entrambe le graduatorie di Assistente Amministrativo e di Assistente Tecnico;
- 4) in esito a ciò, **con decreto del 17.5.2019** veniva quindi rettificato il punteggio di graduatoria dell'istante apportando le conseguenti correzioni alle graduatorie interessate, da 13,60 a 15,30 per la graduatoria AA e da 13,60 a 16,30 per la graduatoria di AT, tutto come da decreto che si allega ed a cui integralmente si rimanda **(doc. 2)**
- 5) successivamente, in vista della scadenza delle predette graduatorie, con Decreto Ministeriale n. 50 del 3/3/2021 il Ministero dell'Istruzione bandiva la procedura di aggiornamento delle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, come recita il testo del medesimo decreto **(doc. 3)** :
- "Articolo 1*  
*(Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia Triennio di validità)*
- 1 Nelle istituzioni scolastiche ed educative presso le quali è istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico sono costituite, rispettivamente, specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato Regolamento.*
- 2 Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento.*
- 6) L'odierna istante presentava pertanto domanda di **aggiornamento** nei termini (inizialmente 22 aprile, poi prorogato di 4 giorni) all'Ufficio Scolastico Territoriale di MODENA, destinatario per il trattamento della domanda l'Istituto MOMM06800X FIORI di Formigine (MO) **(doc. 4)**



- 7) A seguito dell'acquisizione della domanda, secondo il disposto di cui all'art. 6 comma 9 del DM 50/2021 innanzi richiamato, l'odierna istante veniva così collocata, tra le altre, nella graduatoria provvisoria di A.A. (Assistente Amministrativo) presso l' I.C. "Ferrari Maranello" in posizione n. 55 con punteggio di 26,95 **(doc. 5 – graduatoria provvisoria AA tratta dal sito dell'I.C. "Ferrari Maranello, pag. 1)**
- 8) Decorsi i termini previsti dall'art. 8 del DM 50/2021 la graduatoria diveniva definitiva e veniva pubblicata **(doc. 6 – graduatoria definitiva AA tratta dal sito dell'I.C. "Ferrari Maranello, pag. 1)**
- 9) In detta graduatoria definitiva l'istante risultava in posizione n. 62 sempre con punti 26,95
- 10) A seguire, in posizione n. 63 vi era Rondinone Luigi Alessandro con punti 26,80 e ancora appresso Corbisiero Angelo con punti 26,65
- 11) Il Dirigente Scolastico della scuola secondaria di 1° grado "A.Fiori", in quanto scuola capofila nella domanda (cfr. Domanda e Motivazione decreto di cui appresso), procedeva ai controlli del punteggio rispetto alla "nuova" graduatoria provvisoria ex DM 50/2021;
- 12) Tali controlli comprendevano anche quelli di cui al decreto 17/5/2019 di cui al punto 4) che precede e rilevavano, tra l'altro, come la precedente rettifica presentasse dei profili di erroneità per cui il punteggio da attribuire doveva essere (allora) maggiore
- 13) Pertanto, con decreto di rettifica prot. 4497/c.2.c del 13.5.2021 il dirigente scolastico del "A.Fiori" procedeva alla **rideterminazione del punteggio di cui alla nuova graduatoria ex DM 50/2021**, maggiorato dei titoli di servizio nel frattempo maturati ed in conclusione attribuendo all'istante punti 15,35 per la graduatoria di Assistente Amministrativo e punti 16,35 per la graduatoria di Assistente tecnico **(doc. 7)**



- 14) Per inciso, è verosimile che anche tale punteggio attribuito, per quanto si dirà appresso, non fosse comunque stato calcolato correttamente per difetto;
- 15) Successivamente, veniva instaurato il primo rapporto di lavoro in base alla nuova graduatoria presso l' I.C. "Ferrari Maranello", nella fattispecie con contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente Scolastico e la ricorrente in data 14.9.2021 prot.11765 "per la copertura di un posto come assistente amministrativo per n. 36 ore settimanali di servizio dal 13.9.2021 e fino al 31.8.2022, tutto come risulta dal decreto di risoluzione (**cfr. Doc. 10 – prot. 4215/22**) di cui si dirà nel prosieguo della narrativa;
- 16) come disciplinato dalla norma, il Dirigente Scolastico procedeva quindi al controllo della domanda dell'istante;
- 17) **tale controllo, tuttavia, muoveva non già dal confronto/punteggio già rettificato di cui al decreto di rettifica prot. 4497/c.2.c. del 13.5.2021 della scuola capofila "A.Fiori" di cui sopra**, bensì direttamente dal punteggio provvisorio attribuito *ex officio* alla domanda della ricorrente rilevando, questa volta, una importante differenza in difetto ma anche, rispetto all'ultimo decreto di rettifica di cui sopra, differenze, sia in difetto che in eccesso, – rispettivamente 16,05 punti anziché i precedenti attribuiti 15,35 per la graduatoria di Assistente Amministrativo e 15,05 punti anziché i precedenti attribuiti 16,35 per la graduatoria di Assistente Tecnico;
- 18) veniva quindi emesso **DECRETO DI RETTIFICA prot. 4204 del 27.4.2022** come da testo del decreto cui integralmente si rimanda (**doc. 8**)



- 19) **con decreti prott.Ili a seguire 4205 e 4215, sempre nella medesima data del 27.4.2022, il medesimo Dirigente Scolastico procedeva al DEPENNAMENTO dalle graduatorie e alla RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, tutto come da provvedimenti che si allegano ed a cui integralmente si rimanda per il contenuto (docc.ti 9 e 10)**
- 20) in particolare, si legge nel provvedimento di depennamento i cui al prot. 4205 con testo che pare opportuno riportare per intero:

OGGETTO: Decreto di depennamento dalle Graduatorie di III FASCIA ATA Triennio 2021-2024 Sig.ra MAGLIO DANIELA, nata a MODENA (MO) il 24/06/1982.

VISTO l'art.6 del D.M. n.50 del 03/03/2021, relativo alla convalida delle domande di fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale ATA;

VISTA la graduatoria definitiva d'istituto di III fascia del personale ATA valida per il triennio 2021-2024 ed il punteggio assegnato;

CONSIDERATO che la Sig.ra MAGLIO DANIELA ha instaurato il suo primo rapporto di lavoro con la nostra Istituzione Scolastica, con la qualifica di Assistente amministrativo;

ESAMINATA la domanda di inserimento in Graduatorie di Circolo e d'istituto III Fascia ATA per il triennio 2021-24, presentata presso SCUOLA STATALE SECONDARIA DI GRADO "ADRIANO FIORI" MOMM06800X di Modena (MO); VISTI gli esiti dei controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive dichiarate dalla candidata, come previsto dall'art.6 comma 11 del D.M. 50/2021;

VISTO il decreto prot. n. 4204 del 27/04/2022 relativo a rettifica di punteggio;

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, DEPENNAMENTO della Sig.ra MAGLIO DANIELA, nata a MODENA (MO) il 24/06/1982 (CF: MGLDNL82H64F257R), dalle graduatorie di Circolo e d'istituto di III FASCIA ATA per il triennio 2021-2024.

Il servizio prestato dalla Sig.ra MAGLIO DANIELA frutto di punteggio errato è da ritenersi prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura. Il presente provvedimento è notificato alla Sig.ra MAGLIO DANIELA, inserito nel sistema informativo dell'Istruzione (SIDI) ed inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche inserite in domanda.



- 21) L'istante veniva quindi DEPENNATA DALLE GRADUATORIE ATA 2021/2024 DI CIRCOLO E D'ISTITUTO
- 22) Unitamente, poi, al decreto di risoluzione del rapporto contrattuale vi era il prospetto dei servizi ai fini del calcolo del TFR **(doc. 11)**
- 23) A riscontro e impugnazione di tali determinazioni, l'istante faceva pervenire alla parte datoriale propria nota del 28/4/2022 con cui rappresentava sia l'erroneità della rettifica del punteggio effettuata, proponendo all'uopo un proprio ricalcolo del punteggio, che l'illegittimità, per abnormità del provvedimento, della risoluzione contrattuale operata **(doc. 12)**
- 24) Tale nota, trasmessa via pec risulta regolarmente ricevuta in data 28.4.2022 **(doc. 13) senza che, ad oggi, sia pervenuto all'istante il benchè minimo riscontro**

Ogni tentativo per indurre parte datoriale a rivedere le proprie illegittime posizioni è risultato evidentemente inutile e si è oggi costretti ad adire codesto Ill.mo tribunale per tutelare le ragioni del ricorrente per i seguenti

### MOTIVI IN DIRITTO

#### **Preliminarmente: sulla giurisdizione del G.O.**

La presente domanda verte sulla **tutela dei diritti** del ricorrente **compromessi e lesi** dagli illegittimi provvedimenti datoriali di estromissione dalle graduatorie e dal rapporto di lavoro in essere, incluso il diritto al risarcimento dei danni prodotti da tale estromissione, tra cui la privazione



degli effetti giuridici del servizio reso da graduatorie ciò anche ai fini della dichiarazione dei titoli di servizio in sede di riproposizione della domanda di inserimento per il nuovo bando.

Il ricorrente chiede pertanto la tutela di posizioni di diritto soggettivo lese da parte datoriale nell'adozione di provvedimenti nella propria qualità e con i poteri del datore di lavoro privato.

**Nel merito:**

**I provvedimenti datoriali sono illegittimi perchè contrari alle norme poste a presidio del potere datoriale oltrechè contraddittori tra loro**

**Si richiamano brevemente le disposizioni che interessano del DM 50 del 3.3.2021, in particolare gli artt. 6 e 7:**

**Articolo 6**

*(Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli)*

1. Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall'aspirante sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del richiamato provvedimento normativo. L'aspirante è pertanto consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e del fatto che la formazione di atti falsi, l'utilizzo degli stessi nei casi previsti dal richiamato DPR o l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
3. Nell'istanza di partecipazione, l'aspirante dichiara:
  - a. il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 3;
  - b. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo cui si aspira;



- c. le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale

dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;

- d. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura, nonché, facoltativamente, il numero telefonico. L'aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;
  - e. i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo;
  - f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto;
  - g. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
4. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.
  5. Il servizio prestato presso istituzioni scolastiche ed educative statali viene proposto dal sistema sulla base delle informazioni già presenti nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione.
  6. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
  7. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e/o in modalità difformi da quelle indicate nel presente decreto.
  8. L'amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva





comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

9. Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l'attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l'applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione.
10. Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.
11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.
12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato.
13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.
14. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.
15. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli



AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

### Articolo 7

*(Nullità della domanda-Esclusione della procedura)*

1. L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che:
  - a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
  - b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale.
2. La presentazione di domande per più province comporta, oltre all'esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chiedi l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l'aspirante sia inserito.
3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
4. Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.

### Quindi:

Il processo di presentazione della domanda è tale per cui, ai sensi dell'art. 6), l'istante fornisce tutte le informazioni di carattere generale ed i titoli di accesso e valutabili come da tabelle allegate (comma 3) in autodichiarazione, senza produrre certificazioni (comma 4), e *il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali viene acquisito automaticamente dal sistema* (comma 5).



Segue la successiva valutazione della domanda *ex officio*, ovvero l'attribuzione del punteggio alla domanda dell'istante che viene fatta direttamente dalle scuole (comma 9) utilizzando *l'applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione*.

L'attribuzione del punteggio alla domanda dell'aspirante di cui al comma 9 è infatti funzionale alla formazione della graduatoria provvisoria, cioè redatta sulla sola base delle dichiarazioni contenute nella domanda ed acquisite automaticamente dal sistema.

In seguito alla formazione della graduatoria verranno quindi attribuiti gli incarichi.

Secondo il disposto del successivo comma 11) verranno poi svolti i controlli "sulle dichiarazioni presentate", dall' *"istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro"* (comma 11).

All'esito di tali controlli il dirigente scolastico *convalida a sistema i dati contenuti nella domanda* (comma 12) oppure, in caso di esito negativo di tale verifica (comma 13) adotta il provvedimento di:

1. esclusione di cui all'art. 7

**oppure**

2. "la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante"



Il successivo art. 7), prevede i casi specifici di esclusione dalle graduatorie ove l'aspirante:

3. risulti privo dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, cioè dei requisiti specifici di accesso e dei requisiti generali di ammissione;
4. abbia reso, nella compilazione della domanda, *"dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale"*.
5. Nel caso di autodichiarazioni mendaci o produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

**Delineato, in sintesi, il quadro di operatività della norma di cui al DM 50/2021, si passa ad esaminare i provvedimenti datoriali richiamati in premessa, rilevandone rispettivamente i profili di illegittimità:**

**A) Illegittimità del provvedimento di depennamento dalle graduatorie di cui al protocollo 4205 del 27/4/2022:**

- **violazione dell'art. 6 comma 3<sup>^</sup>: contrasta con il presupposto (perché richiamato in premessa al decreto) provvedimento di rettifica:** nella norma richiamata, infatti, il potere di rettifica del punteggio assegnato è **alternativo** al potere di esclusione, ciò, oltre ad essere rispondente a logica comune, è ben chiaro nel testo dell'art. 6) comma 13 ove l'utilizzo delle espressioni *"ovvero"* e *"provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio"* non lasciano spazi a dubbi interpretativi;



- **Non vi è traccia, né in premessa né in parte motiva, delle ragioni che sarebbero ascrivibili all'art. 7) per legittimare il depennamento dell'istante.**

**Aggiungiamo, inoltre, che difatto non ve ne sono :**

la domanda dell'istante è di "AGGIORNAMENTO PRECEDENTE INCLUSIONE" (pag. 3) **(doc.4)**, e riporta gli estremi del provvedimento di convalida/rettifica del 17.5.2019 (pag.2 della domanda) a seguito del quale i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del DM 50/21 (generali e titoli di ammissione) risultano, quindi, già verificati all'atto dell'originale inclusione in graduatoria di cui al DM 640/17;

per il resto vengono indicate informazioni che il sistema acquisisce automaticamente in quanto derivanti da "servizi prestati presso istituzioni scolastiche ed educative statali" ai sensi del comma 7 dell'art. 6) DM cit.

Non risulta, infine, - e d'altra parte nel provvedimento di esclusione, si ribadisce, non ve n'è traccia - che l'istante sia incorsa in alcun'altra delle ragioni di esclusione previste dall'art. 7) DM cit.

**B) Illegittimità provvedimento di rettifica e di risoluzione contrattuale di cui ai protocolli 4204/22 e 4215/22. Carenza assoluta di motivazione. Violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuali.**

I provvedimenti in questione conseguono, verosimilmente, sempre al controllo del punteggio da attribuire alla domanda dell'aspirante di cui all'art. 6) comma 11 del DM di riferimento e ne rideterminano



l'ammontare rispetto alla graduatoria formata secondo le modalità di cui al precedente comma 9.

Tuttavia, dai provvedimenti in oggetto, né in premessa né in parte motiva, è dato comprendere come mai dal punteggio attribuito alla domanda in sede di inserimento ex art. 6) comma 9 si giunge al punteggio rettificato.

Il provvedimento di rettifica 4204/22 del "Ferrari Maranello" appare tantopiù ingiustificato (e dunque tantopiù illegittimo) in quanto anziché prendere - anche e quantomeno - a riferimento i provvedimenti di rettifica della scuola capofila "A.Fiori", il primo in relazione alla precedente graduatoria ed il secondo in attuazione della nuova graduatoria DM 50/21, muove esclusivamente dall'attribuzione del punteggio avvenuto *ex officio* in sede di riformulazione della graduatoria ex DM 50/21 (cfr. pag. 1 testo del decreto 4204).

Insomma, è evidente che parte datoriale ha operato senza perseguire una logica valutativa ben precisa e/o in modo erroneo, evidentemente giungendo a delle conclusioni errate a propria volta.

In mancanza, poi, di riferimenti che nei provvedimenti adottati dovrebbero dare una traccia dell'iter logico-valutativo compiuto, non è dato neanche comprendere quali sono gli elementi messi in discussione e/o risalire gli errori compiuti, descritti solo in "**Accertato** che si necessita del ricalcolo del punteggio a seguito di incongruenze ed irregolarità riscontrate in fase di verifica delle dichiarazioni presenti in istanza".



In altre parole, non viene esplicitato l'iter valutativo compiuto da parte datoriale talchè sarebbe stato possibile, per parte istante, interloquire in fase di controllo e/o anche successivamente al fine di comprendere/controbattere le ragioni di rettifica.

Tant'è che l'istante, solo successivamente, con nota del 28/4 (docc.ti 12 e 13) procede a propria volta alla verifica giungendo, tuttavia, ad un risultato che differisce solo di qualche decimo dal punteggio iniziale di graduatoria.

Per inciso, si tratta, in ogni caso, di valutazioni ipotetiche perché condotte senza la competenza del caso e, soprattutto, senza contraddittorio con parte datoriale, ragion per cui lungi da intendersi come confessorie ma solo indicative rispetto al fatto che, anche ad avviso dell'istante, il punteggio di inserimento in graduatoria risulta praticamente corretto e non certamente suscettibile di rettifica nei termini operati dai DS.

In ogni modo, **mancando qualunque riferimento all'iter logico-valutativo compiuto** dal DS risultano direttamente violati (almeno) i parametri i cui agli artt. 1175 – 1345 c.c. posti a presidio del principio di correttezza e buona fede – il quale, «richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore» – parametro che deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché



dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (Cass. SU 25.11.2008, n.28056).

In sostanza, i canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., inverandosi nel principio di trasparenza, impongono al datore di motivare quelle valutazioni, indicando le circostanze di fatto positive e negative che ha ritenuto a tal fine rilevanti” e che è compito del giudice esaminare (v. fra tante, Cass. n. 6775/2016, e Cass. n. 19710/2011

### **IN CONCLUSIONE**

L’istante si è vista

- estromettere per via contraddittoria / illegittimamente dalle graduatorie per il conferimento di supplenze per il personale ATA.
- rideterminare senza alcuna motivazione espressa il punteggio attribuito *ex officio* in sede di presentazione della domanda
- risolvere per conseguenza il contratto a tempo determinato in corso

### **Si ritiene quindi che**

Riguardo l’estromissione dalle graduatorie, essa sia in ogni caso illegittima perchè contraddittoria e carente dei presupposti.

La rideterminazione del punteggio e la risoluzione del contratto siano parimenti da dichiararsi illegittime perchè evidentemente contraddittorie rispetto ai precedenti provvedimenti di rettifica adottati, oltrechè senza motivazione, ovvero senza rendere contezza dell’iter logico-valutativo percorso, in violazione così dei principi di cui agli artt. 1175-1375 c.c., ciò anche, a tutto concedere, a prescindere, dal merito, della – peraltro





contestata- bontà o meno delle conclusioni (punteggio assegnato) cui è giunta parte datoriale.

Pare pertanto necessario tutelare urgentemente la posizione della lavoratrice, rimasta attualmente senza lavoro e senza possibilità di reimpiego nelle nuove tornate contrattuali di inizio a.s. 2022/2023 mediante il totale ripristino della situazione *quo ante*, ciò in ragione della complessiva illegittimità dell'operato ministeriale, sotto tutti gli aspetti.

**In subordine**, comunque ed **a tutto concedere**, **quantomeno** sempre in via urgente, nelle more dell'eventuale espletanda istruttoria, reinserire l'istante in graduatoria AA con il punteggio da ultimo rettificato di 16,05 e in graduatoria AT con il punteggio precedentemente convalidato dalla Scuola Secondaria di 1° grado "A.Fiori" di cui al prot. 4497/c.2.c del 13.5.2021 (**cfr. doc. 7**) di 16,35 in quanto più favorevoli.

### **TUTELA CAUTELARE URGENTE**

Tanto premesso in fatto ed in diritto.

Richiamato tutto quanto sopra ai fini della ritenuta sussistenza del **fumus boni juris**.

\* \*

Quanto al **periculum in mora**

Parte datoriale ha depennato l'istante dalla graduatoria funzionale alla stipula di contratti di lavoro nonchè l'ha privata degli effetti giuridici dei servizi resi oltrechè della possibilità di portare a completamento il contratto in essere.



Oltre al danno economico derivante dall'interruzione del contratto, **è quindi innegabile che i tempi di celebrazione di un giudizio ordinario sono incompatibili con la situazione del ricorrente stante la necessità, quantomeno a decorrere dal nuovo anno scolastico 2022/23 di stipulare contratti di lavoro da graduatoria.**

Tale pregiudizio determina infatti una perdita di "*chance*" non riparabile per equivalente nonché produce un "*effetto moltiplicatore*" di tale *deminutio* in quanto destinato a ripercuotersi sulle possibilità di impiego relativamente alle successive tornate di incarichi contrattuali.

In tal senso le analoghe pronunce di accoglimento ove pure è stato dal giudicante ritenuta pacifica la sussistenza del *periculum in mora* nelle del tutto analoghe situazioni.

*"...sempre ai fini del requisito dell'urgenza, si ponga pure in luce che come il mancato riconoscimento del diritto alla sottoscrizione dei contratti per cui ha proposto l'odierna azione ex art. 44 del D.Lgs. 25-7-1998 n. 286 gli determinerebbe la perdita dei punti necessari per l'utile collocazione nei successivi concorsi pubblici (cfr. il verbale di causa).*

*Vi sono entrambi i presupposti, pertanto, per la concessione del provvedimento di natura cautelare richiesto da parte attorea.*

**Esclusione da graduatoria - danno e periculum in mora - Tribunale di Milano, sez. lavoro, ordinanza del 04.03.2011**

*L'insegnante pretermesso nelle stipulazioni dei contratti di docenza a tempo determinato può vantare il diritto alla tutela urgente, in quanto il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria comporterebbe automaticamente la perdita del punteggio conseguibile nell'insegnamento, per l'effetto di moltiplicatore che tale "deminutio" acquisterebbe in vista delle*



AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

*successive tornate contrattuali; "deminutio" non riparabile per equivalente.*

**Tribunale Taranto, 07/02/2002**

*"sempre ai fini del requisito dell'urgenza, si ponga pure in luce che come il mancato riconoscimento del diritto alla sottoscrizione dei contratti per cui ha proposto l'odierna azione ex art. 44 del D.Lgs. 25-7-1998 n. 286 gli determinerebbe la perdita dei punti necessari per l'utile collocazione nei successivi concorsi pubblici (cfr. il verbale di causa).*

*Vi sono entrambi i presupposti, pertanto, per la concessione del provvedimento di natura cautelare richiesto da parte attorea.*

**Esclusione da graduatoria - danno e periculum in mora - Tribunale di Milano, sez. lavoro, ordinanza del 04.03.2011**

\* \*

Tanto premesso, l'istante come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

**RICORRE**

Al tribunale di Modena in funzione di giudice unico del Lavoro

**AFFINCHE'**

Previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, accolga le seguenti



## CONCLUSIONI

### **in via cautelare**

annullare in toto e/o in *parte qua* i provvedimenti datoriali di cui in premessa e, per l'effetto, ripristinare la situazione *quo ante* della lavoratrice, inclusa la posizione in graduatoria ed il ripristino del rapporto di lavoro receduto da parte datoriale.

Ovvero stante il carattere fungibile ed innominato dei provvedimenti cautelari, adottare tutti i provvedimenti che la S.V. Ill.ma riterrà idonei ed opportuni per la tutela del diritto reclamato dall'istante anche alla luce delle difese di parte Ministeriale, ordinando, a titolo esemplificativo, l'immediato reinserimento della ricorrente nelle graduatorie da cui risulta essere stata illegittimamente depennata con il punteggio/posizione indicato prima della rettifica e/o con quello, anche diverso, ritenuto giusto e/o equo; Ciò anche e per gli effetti del ripristino del rapporto di lavoro receduto.

Dichiarare valido, ai fini giuridici ed economici, il periodo contrattuale 13.9.2021 – 31.8.2022 di riferimento per il rapporto receduto.

### **Nel merito:**

In via principale

Previa eventuale integrazione del contraddittorio nella forme ritenute più opportune confermare i provvedimenti già richiesti e resi in sede cautelare e da intendersi quivi richiamati

In subordine,

in esito all'espletanda istruttoria, condannare comunque il Ministero all'inserimento della ricorrente nella posizione spettante in graduatoria secondo il punteggio che risulterà giusto attribuirsi;

condannare altresì parte datoriale al risarcimento del danno che risulterà



patito, incluso il lucro cessante che risulterà eventualmente derivante rispetto al contratto anticipatamente receduto da parte datoriale di cui in premessa;

Con vittoria di spese di giudizio, oltre 15 % forfett. IVA e C.P.A. da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

in caso di contestazione della documentazione prodotta, si chiede voler ordinare a parte convenuta l'esibizione della documentazione contestata e/o comunque quella relativa alle valutazioni della domanda dell'istante compiute da parte ministeriale

### **Si offrono in deposito i documenti citati ed enumerati in premessa :**

- Doc. 1) D.M. n. 640 del 30.8.2017
- Doc. 2) decreto del 17.5.2019
- Doc. 3) Decreto Ministeriale n. 50 del 3/3/2021
- Doc. 4) domanda di aggiornamento
- doc. 5) – graduatoria provvisoria AA tratta dal sito dell'I.C. "Ferrari Maranello, pag. 1)
- doc. 6) – graduatoria definitiva AA tratta dal sito dell'I.C. "Ferrari Maranello, pag. 1)
- doc.7) decreto di rettifica prot. 4497/c.2.c del 13.5.2021
- doc. 8) DECRETO DI RETTIFICA prot. 4204 del 27.4.2022
- doc. 9) decreto prot. 4205 del 27.4.2022
- doc. 10) decreto prot. 4215, del 27.4.2022
- doc. 11) prospetto dei servizi ai fini del calcolo del TFR
- doc. 12) nota del 28/4/2022
- doc. 13) ricevuta in data 28.4.2022

### **Dichiarazione di valore**

Ai soli fini dell'esenzione dal contributo unificato si dichiara il valore



*AVV. ALESSANDRO ANCARANI*

Patrocinante in Cassazione

indeterminato.

Si produce dichiarazione di esenzione.

Modena, li 19 maggio 2022

Avv. Alessandro Ancarani

